



DIREZIONE SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
AREA AFFARI GIURIDICI

**Piano e Regolamento  
comunale  
per il commercio sulle aree  
pubbliche**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data  
13.04.2010.

**Regolamenti Comunali**

## Indice

### OBIETTIVI

- Art. 1** Ricognizione delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione (Planimetrie in Allegato A relativo al mercato di Sarameola e Allegato B relativo ai posteggi isolati e stagionali/temporanei)
- Art. 2** Individuazione eventuali aree per svolgimento mercato a merceologia esclusiva
- Art. 3** Nuova individuazione o variazione delle aree da destinare a posteggi (Planimetria Allegato C)
- Art. 4** Specificazione delle variazioni delle aree dei posteggi del mercato di Sarameola
- Art. 5** Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
- Art. 6** Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi stagionali/temporanei
- Art. 7** Durata

### REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI, NEI POSTEGGI STAGIONALI E IN FORMA ITINERANTE

#### CAPITOLO I - COMMERCIO CON POSTEGGIO NEL MERCATO, NEI POSTEGGI ISOLATI E NEI POSTEGGI STAGIONALI

- Art. 1** Tipologia del mercato
- Art. 2** Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato
- Art. 3** Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 4** Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
- Art. 5** Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 6** Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 7** Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 8** Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 9** Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni
- Art. 10** Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
- Art. 11** Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
- Art. 12** Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi o delle tariffe comunali relativi all'occupazione del suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 13** Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14** Migliorie nell'ubicazione dei posteggi
- Art. 15** Ampliamento dei posteggi del mercato
- Art. 16** Definizione di corrette modalità di vendita
- Art. 17** Funzionamento del mercato
- Art. 18** Richiamo alle modalità di subingresso
- Art. 19** Richiamo alle norme igienico – sanitarie per la vendita di generi alimentari
- Art. 20** Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 21** Svolgimento del mercato e altre forme di vendita in giorno festivo
- Art. 22** Mercati straordinari
- Art. 23** Posteggi isolati
- Art. 24** Posteggi stagionali
- Art. 25** Autorizzazioni temporanee
- Art. 26** Durata, revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione

#### CAPITOLO II - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 27** Zone vietate
- Art. 28** Svolgimento del commercio itinerante

#### CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29** Sanzioni
- Art. 30** Confisca delle attrezzature e della merce
- Art. 31** Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Art. 32** Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 33** Abrogazione di precedenti disposizioni

# **PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

## OBIETTIVI

- 1. Ricognizione delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, (Planimetrie in Allegato A relativo al mercato di Sarmeola e Allegato B relativo ai posteggi isolati e stagionali/temporanei)**

Tipologia	Localizzazione	Annualità/Stagionalità/Temporaneità
Mercato: nr. 67 posteggi Nr. 2 riservati ad agricoltori	Sarmeola	Permanenti annuali sabato
1. Isolato	Via A. Rossi – parcheggio strada di scorrimento davanti Cond. Euganeo – mq. 28 settore alimentare spec. "prodotti ittici"	Permanente annuale – venerdì Attualmente in uso a precario
2. Isolato	Via Della Provvidenza angolo via Po – mq. 30 – settore alimentare– spec: "prodotti ittici".	Permanente annuale venerdì e mercoledì – rilascio di autorizzazioni distinte Attualmente in uso a precario.
3. Isolato	Via Boschetta – vicino monumento dei Caduti – mq. 40– settore alimentare - spec." frutta e verdura"	Permanente annuale venerdì – mercoledì – lunedì – rilascio di autorizzazioni distinte Attualmente non utilizzato.
4. Isolato	Via A. Rossi/Via della Provvidenza – parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola– mq. 30 – settore non alimentare spec. " fiori e piante"	Permanente annuale Sabato e domenica mattina – rilascio di autorizzazioni distinte
5. Isolato	Via dell'Industria all'incrocio con Via Meucci – mq. 35 settore alimentare – "vendita e somministrazione di alimenti e bevande"	Permanente annuale Dal lunedì al venerdì Attualmente non utilizzato.
6. Isolato	Parcheggio Cond.. Domino– mq. 40 – settore alimentare spec. "frutta e verdura"	Stagionale, nei periodi: marzo–aprile, maggio–giugno, luglio–agosto, settembre–ottobre rilascio di autorizzazioni distinte in ogni periodo Attualmente non utilizzato.
7. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via. A. Rossi- parcheggio strada di scorrimento Quartiere Eridania – mq. 28 – settore alimentare/non alimentare	Stagionale, nei periodi: marzo–aprile, maggio–giugno, luglio–agosto, settembre–ottobre rilascio di autorizzazioni distinte in ogni periodo Attualmente non utilizzato.

**2. Individuazioni eventuali aree per svolgimento mercati a merceologia esclusiva.**

Non si ritiene, per il momento, di istituire alcun mercato a merceologia esclusiva.

3. Nuova individuazione o variazione delle aree da destinare a posteggi (Planimetria Allegato C).

Tipologia	Localizzazione	Annualità/Stagionalità/ Temporaneità	Variazioni
Mercato: nr. 67 posteggi Nr. 2 riservati ad agricoltori	Sarmeola	Permanenti annuali sabato	Ampliamento delle dimensioni per i posteggi nr.: 30, 47, 52, 59, 60, 61, 62, e 67.
1. Isolato	Via A. Rossi – parcheggio strada di scorrimento davanti Cond. Euganeo – mq. 50 settore alimentare spec. "prodotti ittici".	Permanente annuale.  - venerdì - mercoledì pomeriggio	Aumento numero dei giorni prevedendo il mercoledì pomeriggio. Trasferimento rispetto alla localizzazione originaria sul lato ovest del parcheggio, per motivi di sicurezza del traffico, come da planimetria. Aumento della superficie da mq. 28 a mq. 50.
2. Isolato –	Via della Provvidenza, angolo Via Po – mq. 50 – settore alimentare – spec. "prodotti ittici".	Permanente annuale  - mercoledì - venerdì	Ampliamento della superficie da mq. 30 (6x5) a mq. 50 (10x5).
3. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via Boschetta ( vicino monumento dei Caduti ( mq. 20( settore alimentare - spec." frutta e verdura"	Permanente annuale  - lunedì pomeriggio - - venerdì pomeriggio	Riserva a favore di imprese agricole e modificazione dei giorni: lunedì pomeriggio e venerdì pomeriggio. Riduzione superficie di vendita da mq. 40 a mq. 20
4. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via Boschetta ( vicino monumento dei Caduti ( mq. 20( settore alimentare/settore non alimentare generico	Permanente annuale  - lunedì pomeriggio - - venerdì pomeriggio	Riserva a favore di imprese agricole e modificazione dei giorni: lunedì pomeriggio e venerdì pomeriggio. Nuovo posteggio
5. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via Cavallotto – area di parcheggio di fronte civico 09/b – mq. 25- settore alimentare specializzazione con priorità "prodotti Ittici" /settore non alimentare generico	Permanente annuale  Giovedì pomeriggio	Riserva a favore di imprese agricole nel giorno: giovedì pomeriggio con esclusione nel periodo di occupazio- ne dell'area da parte degli attrazionisti (spettacolo viaggiante) durante lo svolgimento della sagra Nuovo posteggio
6 Isolato	Via A. Rossi/Via della Provvidenza – parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola– mq. 30 – settore non alimentare spec. " fiori e piante"	Permanente annuale  - sabato - domenica mattina Rilascio di autorizzazioni distinte	Nessuna.

7. Isolato	Parcheggio Cond.. Domino– mq. 40 – settore alimentare spec. “frutta e verdura”	Stagionale nel periodo da dicembre ad aprile. Dal lunedì al venerdì.	Modificata la stagionalità prevedendola da dicembre ad Aprile, dal lunedì al venerdì.
8. Isolato – riservato ad imprenditori agricoli	Via. A. Rossi- parcheggio strada di scorrimento Quartiere Eridania – mq. 28 – settore alimentare/non alimentare	- mercoledì mattina	Da stagionale a permanente annuale nel giorno:di mercoledì mattina.

#### 4. Specificazione delle variazioni delle aree dei posteggi del mercato di Sarreola.

Posteggio	Superficie autorizzata	Ampliamento
Nr. 30	Mq. 40 (8x5)	Mq. 52,50 (10,50x5)
Nr. 47	Mq. 30 (6x5)	Mq. 35 (7x5)
Nr. 52	Mq. 28 (7x4)	Mq. 30 (7,5x4)
Nr. 59	Mq. 28 (7x4)	Mq. 32 (8x4)
Nr. 60	Mq. 28 (7x4)	Mq. 36 (9x4)
Nr. 61	Mq. 24 (6x4)	Mq. 32 (8x4)
Nr. 62	Mq. 28 (7x4)	Mq. 36 (9x4)
Nr. 67	Mq. 32 (8x4)	Mq. 50 (10x5)

Si precisano le dimensioni dei posteggi che seguono, indicate in misura errata nella planimetria del mercato allegata al precedente piano: nr. 19 mq. 30 (6x5) e nr. 63 mq. 39 (9,75x4).

#### 5. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Non viene individuata alcuna area di divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale, salvo i limiti previsti dall'art. 27 commi 2 e 3 del regolamento allegato.

#### 4. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi stagionali/temporanei

Il regolamento allegato al presente atto disciplina l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, in osservanza alle norme vigenti.

#### 7. Durata

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

\* \* \*

**Regolamento**  
**per lo svolgimento del commercio nei**  
**mercati nei posteggi isolati, nei posteggi**  
**stagionali e in forma itinerante**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche  
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

## **CAPITOLO I – COMMERCIO CON POSTEGGIO NEL MERCATO, NEI POSTEGGI ISOLATI E NEI POSTEGGI STAGIONALI**

### **Art. 1 – Tipologia del mercato**

1. Il mercato settimanale rientra nella tipologia di “mercato maggiore” ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2001.

### **Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l’attività che si svolge in posteggi isolati . Il mercato di Sarneola è stato istituito con delibera del Consiglio comunale n. 534 del 21.1.83, esecutiva in data 22.2.83.

### **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato ha luogo al sabato mattina di ogni settimana secondo l’orario determinato con ordinanza del Sindaco.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuna assegnato entro l’orario previsto per l’occupazione, come determinato dall’ordinanza suddetta.
4. Ai concessionari di posteggio non è permesso installarsi sul mercato prima dell’orario stabilito e/o di sgombrare il posteggio prima dell’orario di fine mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l’orario previsto per l’installazione sul mercato, l’area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa entro l’orario previsto dall’ordinanza comunale.
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Il mercato può essere sospeso, anche dal Consorzio di Polizia locale, con le modalità ritenute più opportune, a causa di eventi che non consentano la praticabilità dell’area di mercato in sicurezza .

### **Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato**

1. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria, allegato A, al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
  - a) l’ubicazione: fraz. Sarneola in Viale Po e area parcheggio di Viale Po;
  - b) superficie complessiva del mercato: mq. 6.600;



- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.722;
- d) totale posteggi: n. **67**, di cui:
- n. **4** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il **settore alimentare**, con esclusione dei prodotti ittici e frutta e verdura;
  - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del decreto Leg.vo 114/98 per la tipologia merceologica :**prodotti ittici** del settore alimentare
  - n. **5** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del decreto Leg.vo 114/98 per la tipologia merceologica: **frutta e verdura** del settore alimentare
  - n. **53** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il **settore non alimentare generico**;
  - n. **2.** riservati agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
- posteggi su area scoperta n. 67;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - l'area destinata al settore alimentare, con l'indicazione anche della merceologia esclusiva destinata ai prodotti ittici e frutta e verdura ed a quello non alimentare generico;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

#### **Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

#### **Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
  - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art.4 Decreto Leg.vo n. 228 del 2001;
  - sorteggio.

2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

#### **Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, nell'orario determinato con ordinanza del Sindaco .  
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale. Qualora l'operatore abbia necessità di spostare la transenna per accedere o uscire dall'area del mercato è tenuto a collaborare ricollocando la stessa trasversalmente alla sede stradale per impedire il transito di altri veicoli.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere posteggiati nell'area individuata dall'Amministrazione C.le con apposito provvedimento.

#### **Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

1. Presso il Settore Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati numericamente, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare, merceologia esclusiva, non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, secondo le modalità indicate dalla legge vigente, il Settore Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Consorzio di P.M. per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

#### **Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. I competenti Uffici del Comune o del Consorzio di Polizia locale provvedono a stilare annualmente due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;

- b) la graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare, merceologia esclusiva, non alimentare e imprenditori agricoli, formata in base alle presenze maturate.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Settore Commercio/Attività produttive o dal Consorzio di Polizia Locale, sono aggiornate settimanalmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

#### **Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita per l’occupazione iniziale dell’area ai sensi dell’ordinanza comunale, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4) e secondo la tipologia del posteggio.
3. Gli operatori “precari” dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione di tipo a) o b), di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l’attività.
4. L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine in “Graduatoria precari”, che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
  - a) all’operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l’attività;
  - b) all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività desumibile dal R.E.A.
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla “spunta” nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. Si considera comunque la presenza anche nel caso di rinuncia per riconosciuta impossibilità di occupazione del posteggio per cause dovute alla dimensione dello stesso.

#### **Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi o delle tariffe comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi o alla tariffa nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento dei relativi tributi. Il mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi c.li comporterà la sospensione della concessione del posteggio. La sospensione potrà essere revocata solo dopo la regolarizzazione della concessione. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi ( corrispondenti a 17 giorni di esercizio dell’attività) in ciascun anno solare, anche per attività sospesa per mancato pagamento dei tributi, comporta la revoca della concessione.

#### **Art. 13 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
  - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico, o merceologia esclusiva per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. A partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale 06.04.2001 n.10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate
7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel Bur .
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione del primo posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
11. Nel mercato e nei posteggi isolati di nuova istituzione, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi si considerano valide le presenze effettuate a titolo precario dal 15° giorno successivo alla 1^ pubblicazione del B.U.R. fino alla data della pubblicazione per l'assegnazione definitiva.

#### **Art. 14 – Migliorie nella ubicazione dei posteggi**

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che conseguentemente si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

#### **Art. 15 – Ampliamento dei posteggi del mercato**

1. E' autorizzabile l'ampliamento dei posteggi del mercato a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile.

#### **Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita**

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato

1. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1.00 dalla verticale del limite di allineamento frontale del posteggio.
3. I pali di sostegno della tenda non dovranno essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato. Le merci in vendita non possono essere appese alle tende oltre la verticale del fronte di allineamento del banco di vendita.

4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
5. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

#### **Art. 17 – Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche contingenti, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza c.le vigente.
3. I concessionari non possono occupare superficie, anche aerea, maggiore e diversa da quella assegnata.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
5. La Giunta comunale con proprio provvedimento può prevedere il prolungamento del mercato anche in occasione di particolari festività, definendo contestualmente le modalità di svolgimento.
6. Nel caso di prolungamento del mercato, la permanenza è obbligatoria per tutta la durata solo per gli operatori che aderiscono all'iniziativa, mentre per gli operatori che anticipatamente comunicano motivi ostativi alla permanenza oltre l'orario ordinario non vige l'obbligo di permanenza, fatta salva la successiva diversa volontà, da comunicare al settore commercio anche attraverso gli agenti di polizia locale presenti al mercato.
7. I posti lasciati liberi dagli operatori che non aderiscono al prolungamento non sono oggetto di assegnazione tramite precariato.
8. Nel caso di prolungamento gli agenti di polizia locale presenti al mercato possono consentire spostamenti nei posti lasciati liberi oltre l'orario ordinario, anche per conseguire una migliore razionalità del mercato e agevolare l'utenza.

#### **Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

### **Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamenti comunali vigenti, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

### **Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
  - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

### **Art. 21 – Svolgimento del mercato e delle altre forme di vendita in giorno festivo**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

## **Art. 22 – Mercati straordinari**

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “Graduatoria precari”.
2. L’effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, può essere disposta, dalla Giunta comunale, su proposta presentata per iscritto da almeno una categoria dei soggetti seguenti:
  - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
  - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
  - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art.5 della legge 281/1998.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l’effettuazione.
4. Il soggetto incaricato della vigilanza al mercato procede, su richiesta dell’ufficio competente, preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
5. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una zona soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.

## **Art. 23 – Posteggi isolati**

1. I posteggi isolati previsti, sono assegnati e regolamentati secondo le stesse norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
2. L’eventuale assegnazione giornaliera ai precari deve essere effettuata secondo distinte graduatorie.
3. I posteggi isolati previsti osservano l’orario determinato con apposito atto.

## **Art. 24– Posteggi stagionali**

1. I posteggi stagionali previsti sono assegnati e regolamentati secondo le stesse norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente capitolo, in quanto compatibili.
2. L’occupazione nei periodi precisati deve intendersi come occupazione giornaliera, nel rispetto dell’ordinanza orari determinata con separato atto e comunque per periodi non inferiori a giorni 30.
3. L’eventuale assegnazione giornaliera dei posteggi stagionali a precari, deve essere effettuata secondo una specifica graduatoria relativa ai singoli periodi
4. Si definisce stagionale il posteggio la cui occupazione è autorizzata per un periodo superiore a trenta giorni ed inferiore a nove mesi.



## **Art. 25 Autorizzazioni temporanee**

2. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che vengono individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta comunale.
3. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.114/98 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune .
4. Vengono prese in considerazione solamente le domande pervenute entro il decimo giorno precedente l'inizio dell'evento. Le domande pervenute successivamente saranno prese in esame compatibilmente con la disponibilità dei posteggi disponibili.
5. I posteggi vengono assegnati secondo i criteri seguenti; nell'ordine:
  - a) maggiore anzianità di presenza nelle eventuali precedenti edizioni della medesima iniziativa;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
  - d) sorteggio.
6. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee per lo stesso periodo allo stesso richiedente.

## **Art. 26 – Durata, revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione**

1. La concessione di posteggio ha la durata di 10 (dieci) anni, sia per i commercianti sia per gli imprenditori agricoli. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori 10 (dieci) anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro sei mesi dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo o che l'operatore titolare della concessione vi rinunci con formale comunicazione.
2. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
3. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è determinato dal comma 1 lettera b) del'art.5 della L.R. 10. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento, con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione, dal legale rappresentante . L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore titolare della concessione va inviata al Comune, allegando alla medesima l'originale dell'atto di

concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

## **CAPITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 27 – Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio c.le, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolo II.
2. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, nelle aree adiacenti al mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000 , misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche alle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee.
3. Il divieto di vendita in forma itinerante di cui al precedente punto 2 è applicabile anche in concomitanza con altri mercati riservati a particolari categorie merceologiche (mercato dei produttori agricoli, mercatino dell'antiquariato, ecc.) eventualmente istituiti .

### **Art. 28 – Svolgimento del commercio itinerante**

1. Lo svolgimento del commercio itinerante dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
5. Il presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli che svolgono l'attività di vendita in forma itinerante.

## **CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 – Sanzioni**

1. Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art.13 della legge 24.11.1981 n.689 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle violazioni applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella citata legge 689/81.

2. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Leg.vo 31.03.1998 nr. 114, per le altre violazioni alle norme previste dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
3. In applicazione dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 114/1998, in caso di prima recidiva è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino ad un massimo di dieci giorni ed in caso di successive recidive la sospensione è aumentata fino ad un massimo di venti giorni. I giorni di sospensione corrispondono ai giorni di esercizio dell'attività. La prima recidiva si verifica quando sia accertata la stessa violazione per due volte in un anno e le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art. 30 – Confisca delle attrezzature e della merce**

1. In caso di applicazione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce ad operatori commerciali su aree pubbliche del valore stimato inferiore ad euro 1.000,00 (mille), il cui provvedimento sia divenuto inoppugnabile, si procederà alla distruzione o devoluzione della stessa a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguano tali fini.
2. Se il valore della merce o delle attrezzature confiscate supera l'importo di cui al precedente comma, si procederà all'alienazione in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 31 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, tali da non costituire modifica o variazione del mercato esistente ai sensi dell'art.7 della L.R. 10/2001, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

#### **Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.

\* \* \*

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 in data 13 aprile 2010, esecutiva il 4 maggio 2010.

Pubblicato all'albo pretorio comunale al n. 168 del Registro atti pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **9 maggio 2010**, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto comunale.

Rubano, li 14 maggio 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Babetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Babetto", written over the printed name.